



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **23 SET 2013** Protocollo N° **397711** Class: **E400.012** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: D.L. 19.06.2013, n. 69, convertito in legge 09.08.2013, n. 98. Terre e rocce da scavo, articoli 41 e 41bis. Indirizzi operativi.

All'ARPAV Direzione Generale
Via G. Matteotti, 28
35123 PADOVA
protocollo@pec.arpav.it

Alle Province del Veneto
LORO SEDI
provincia.belluno@pecveneto.it
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
provincia.padova@cert.ip-veneto.net
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
protocollo.provincia.venezia@pecveneto.it
provincia.verona@cert.ip-veneto.net
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

All'ANCI del Veneto
Via Cesarotti, 17
35030 Selvazzano Dentro (PD)
anciveneto@pec.it

CONFINDUSTRIA VENETO
Via Torino, 151/c
30172 VENEZIA MESTRE

CONFARTIGIANATO VENETO
Via Torino, 99
30172 VENEZIA MESTRE
confartigianatoveneto@pec.telemar.it

ANCE Veneto
Piazza De Gasperi, 45
35131 PADOVA
Ance.veneto@pec.ance.it

All'Albo dei Cavatori del Veneto
Via Cesare Battisti, 25
36100 VICENZA
albocavatori@pec.it

Segreteria Regionale per l'Ambiente
Direzione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940
e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

E, p.c.

Al Ministero dell'Ambiente
della tutela del territorio e del mare
Via C. Colombo, 44
00144 ROMA
mattm@pec.minambiente.it

In data 20.08.2013, è stata pubblicata sul S.O. della Gazzetta Ufficiale, ed è entrata in vigore, la Legge 09.08.2013, n. 98, di conversione del Decreto Legge 19.06.2013, n. 69, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", che prevede, per quanto concerne la normativa ambientale, importanti modifiche in relazione alla gestione delle terre e rocce da scavo, contenute negli articoli 41 e 41 *bis*.

Si evidenzia, in primo luogo che la Legge in oggetto, con l'art. 41, circoscrive il campo di applicazione del D.M. 161/2012, agli interventi che per tipologia progettuale sono assoggettati alle procedure di cui ai Titoli III e III *bis*, della Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale) e con l'art. 41*bis*, commi da 1 a 5, regola tutti gli altri interventi relativi alla gestione delle terre e rocce da scavo (cantieri di modeste dimensioni di cui all'art. 266, comma 7 del D.lgs. n. 152/2006, e interventi non assoggettati a V.I.A. o A.I.A.), a prescindere dai volumi di scavo.

Appare ragionevole, sulla base di quanto sopra, che i progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.lgs. n. 152/2006), siano oggetto della disciplina di cui al DM 161/2012, solo nel caso in cui, sulla base delle risultanze della suddetta procedura di verifica, necessitino di assoggettamento a valutazione di impatto ambientale.

Si rileva che le caratteristiche di cui all'art. 184*bis*, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (sottoprodotto), definite all'art. 41*bis*, comma 1, del D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2013, sono soggette, una volta accertate, a dichiarazione resa dal produttore/proponente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da inviare, prima dell'inizio dell'attività di scavo, all'ARPAV, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2, del medesimo articolo.

Si ravvisa, tuttavia, la necessità che detta comunicazione venga trasmessa, pur non essendo espressamente previsto dal citato articolo 41*bis*, anche all'Amministrazione comunale interessata dall'attività di scavo.

Al riguardo va detto che la *ratio* della disposizione di legge implica l'effettuazione di un'attività di controllo da parte di ARPAV che, sulla base delle affermazioni contenute nella documentazione ricevuta, nei casi dubbi, potrà svolgere accertamenti (come tra l'altro indicato dall'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000), riservandosi discrezionalmente eventuali approfondimenti di tipo analitico anche a campione.

Si evidenzia che il comma 2 del medesimo articolo 41*bis*, stabilisce che l'eventuale modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione, sia "*comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione*". In proposito appare opportuno, oltreché coerente con lo spirito della norma, che tali modifiche siano comunicate anche ad ARPAV.

Inoltre, il comma 3, dell'art. 41 *bis*, prevede che il produttore debba confermare alle autorità competenti (ARPAV e Comuni), il completo utilizzo dei materiali da scavo secondo le previsioni comunicate.

Per quanto sopra, in fase di prima applicazione, dovendosi considerare di fatto superata e pertanto non più applicabile la regolamentazione di cui alla D.G.R. n. 179/2013, si ritiene opportuno fornire alcuni indirizzi operativi al fine di rendere omogenea l'applicazione delle nuove disposizioni di legge, in riferimento al richiamato articolo 41 *bis*, commi 1, 2 e 3, ovvero alle modalità di trasmissione all'ARPAV della dichiarazione del rispetto delle condizioni di sottoprodotto.

A tal proposito, si allega alla presente la modulistica da utilizzare per effettuare correttamente gli adempimenti previsti dalla norma e precisamente il "*Modello 1: comunicazione all'ARPAV (e al Comune), prima dell'inizio dei lavori di scavo, del rispetto dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 41*bis*, e comunicazione delle eventuali modifiche di detti requisiti*" e "*Modello 2: comunicazione, ai sensi del comma*

Segreteria Regionale per l'Ambiente
Direzione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940
e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

3, dell'art. 41bis, della conferma alle autorità competenti del completo utilizzo dei materiali da scavo secondo le previsioni comunicate".

Le dichiarazioni, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 41bis, dovranno essere sottoscritte dal "proponente o dal produttore"; si ritiene ragionevole individuare, oltre ai soggetti indicati, il committente dei lavori o l'appaltatore degli stessi, ovvero il soggetto affidatario dei lavori di scavo.

In ogni caso, le dichiarazioni devono essere presentate dal soggetto che, in base alle condizioni contrattuali, detiene la disponibilità del materiale di scavo.

Si richiama infine l'attenzione sulla necessità che, in regime di autodichiarazione, le informazioni fornite alla pubblica amministrazione siano veritiere e chiare, rammentando al contempo le conseguenze anche in termini sanzionatori previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora sia accertata la falsità della dichiarazione prodotta.

Le dichiarazioni di cui all'art. 41bis, commi 1, 2 e 3, devono essere redatte utilizzando i Modelli 1 e 2, allegati alla presente nota ed inviate, per tutte le attività di scavo realizzate sul territorio regionale, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: daptv@pec.arpav.it, precisando che la struttura destinataria è il Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche, e ai Comuni luogo di produzione (commi 1 e 2) e di produzione e utilizzo (comma 3).

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO ALL'AMBIENTE
Ing. Mariano Carraro

RIF. Servizio Rifiuti
Dott. Massimo Ingrosso Tel 041279221
Dir. Dott. Carlo Moretto
U.C. Giuridico Amministrativo Dott. L. Masia
Indirizzi Art. 41bis/Terre e rocce

Segreteria Regionale per l'Ambiente
Direzione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940
e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

